

Codice A1617A

D.D. 28 dicembre 2023, n. 1088

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico nell'ambito del progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO).**



**ATTO DD 1088/A1617A/2023**

**DEL 28/12/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico nell’ambito del progetto di “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

Visti

- l’istanza presentata in data 04/04/2023 prot. n. 49878 dal Comune di Pragelato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ai sensi dell’art. 12, comma 1, della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, per l’avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale avvio della Procedura di Valutazione di incidenza, inerente il progetto di “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato”, localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- l’istanza ai sensi della l.r. 45/1989, in data 31/05/2023, presentata, dal Comune di Pragelato volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti dal succitato progetto;
- la nota del Settore Valutazioni e Procedure Integrate – Direzione Ambiente Energia e Territorio con cui si richiede ai soggetti coinvolti di trasmettere le proprie osservazioni e i propri pareri conclusivi e atti di assenso di competenza onde consentire il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica condiviso in sede di Conferenza di servizi;
- la nota prot. n. 93827 del 04/07/2023 trasmessa dallo scrivente Settore alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico per richiedere il parere idrogeologico e nivologico di competenza;
- la nota prot. n. 95580 del 07/07/2023 trasmessa al Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate con cui si trasmette il contributo tecnico forestale di competenza per gli adempimenti istruttori dell’Organo Tecnico Regionale;
- la riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria in data 13/07/2023;
- la seconda riunione dell’Organo Tecnico Regionale in data 31/10/2023;
- la riunione della Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi in data 07/11/2023, a conclusione della

quale, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di Organo Tecnico Regionale, si è ritenuto di poter esprimere nell'ambito del provvedimento finale, la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali che saranno dettagliate nel provvedimento conclusivo e costituiranno oggetto di verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti;

- il contributo tecnico del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuto in data 05/12/2023 prot. n. 172735;
- la seconda e conclusiva riunione della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 12/12/2023;

Esaminato il progetto redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti a firma dell'Ing. Fabrizio Roagna in data 20/01/2023 e allegato all'istanza del 04/04/2023, prot. n. 49878, nonché la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 20/9/2023;

Preso atto:

- del verbale espresso dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 05/12/2023 prot. 52298/A1800A, pervenuto con nota in pari data, prot. n. 172735/A1600A, conservato agli atti del Settore scrivente, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area ed esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Fabrizio Roagna e Arch. Stefano Pomerio per la parte progettuale, impiantistica ed idraulica, dall'Arch. Paolo Gallo e dal Dott. Guido Blanchard per la parte ambientale, dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e per gli aspetti nivologici e valanghivi e subordinatamente alle prescrizioni di seguito illustrate;
- del verbale in data 22/12/2023 a firma dei funzionari, Dott. For. Bogo Guido e Dott. For. Furlan Giacomo, incaricati dell'istruttoria tecnica sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, con cui esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento di cui sopra;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e al sopralluogo congiunto dei rappresentanti dei Settori ed Enti regionali interessati alla procedura, esperito in data 04/07/2023, è risultato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/1989 e rientra tra quelli previsti al comma 2, lettere a.1 e a.2, dell'art. 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- l'area oggetto di intervento risulta parzialmente ricompresa nell'area sciabile delimitata dal vigente PRGC, ed è in corso il procedimento per la sua variazione, al fine di comprendere per intero le superfici interessate dall'impianto sportivo in progetto;
- le superfici interessate dall'impianto sportivo in progetto ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere c) e g), del D.lgs. 42/2000 e non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- gli interventi in progetto si collocano nel comune di Pragelato, in alta Val Chisone, e si sviluppano per la maggior parte all'interno delle aree di landing dei trampolini dello skijumping realizzati in occasione delle Olimpiadi invernali Torino 2006, e nelle immediate vicinanze, ad una quota compresa tra i 1.524 e 1.562 m s.l.m., sul fondo valle del versante rivolto a Nord/Ovest del monte Albergian, in destra idrografica del Torrente Chisone fronte la Frazione Ruà;

- gli interventi in progetto consistono in:

- rimozione di alcuni elementi ed alcune opere presenti nell'area di intervento che ostacolano la realizzazione del nuovo progetto;
- realizzazione di un nuovo poligono di tiro per la parte balistica dello sport del biathlon comprensivo di spalti fruibili da allenatori, tecnici, ecc.;
- realizzazione di un tunnel di accesso all'albergo Skijumping;
- realizzazione di un sistema di tracciati per la parte sciistica dello sport del biathlon;
- realizzazione, su parte dei tracciati predisposti per la parte sciistica del biathlon di un tracciato per skiroll, funzionale anche alla pratica del biathlon estivo;
- implementazione del sistema di innevamento programmato esistente;
- interventi di recupero ambientale consistenti in opere di ripristino delle aree oggetto di intervento o interessamento temporaneo dei lavori, mediante recupero ambientale sistemico e generalizzato (es. inerbimenti con semina a spaglio ovvero idrosemine semplici o potenziate, ecc.);
- sono inoltre previsti interventi di mitigazione ambientale (anche con opere a verde) e di compensazione ambientale;

- la realizzazione degli interventi previsti in progetto comporterà movimenti di terra pari a 46.736,63 m<sup>3</sup>, tra volumi di scavo e riporto, ed interesseranno una superficie complessiva di 44.728,74 m<sup>2</sup> (dei quali 7.378 m<sup>2</sup> boscati), individuata al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, elencate nell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato "CPPB\_0\_D\_UB\_003\_2 Catasto";

- gli interventi hanno la finalità di incrementare e ampliare la fruibilità sportiva e turistico - ludica del Comune di Pragelato e non perseguono l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato inoltre che, riguardo gli aspetti forestali e vegetazionali:

- la vegetazione forestale dei siti di intervento e all'intorno risulta caratterizzata dalla presenza di lariceti pascolivi, con sporadica presenza di pino cembro, abete bianco e abete rosso. Lungo la fascia spondale del Torrente Chisone, molto compromessa a seguito delle regimazioni idrauliche risalenti ai decenni scorsi, sono comunque presenti lembi di formazioni igrofile caratterizzate dalla presenza di *Salix daphnoides* attualmente in fase di espansione;
- nell'area interessata non è stata rilevata la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo vegetazionale o forestale;
- le scelte progettuali sono state indirizzate a ridurre al minimo le aree di trasformazione e le interferenze con aree boscate, sfruttando il più possibile le caratteristiche planoaltimetriche del territorio, già oggetto di interventi legati alle Olimpiadi invernali Torino 2006;
- al termine degli interventi si provvederà ad eseguire i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso l'inerbimento delle superfici trasformate o modificate;
- complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà 80 soggetti, prevalentemente larici, in parte localizzati fuori dal bosco e isolati e, alla luce di quanto dichiarato nella Relazione integrativa del 20/9/2023, gli abbattimenti non inficiano in alcun modo la parte del bosco con funzioni protettive da valanghe e da ritenzione di smottamenti e nemmeno dalla funzione protettiva idrogeologica/idrologica contro l'erosione superficiale da scorrimento delle acque meteoriche.

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/89 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essi contenute;

Considerato che il richiedente non è tenuto alla costituzione della garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989, in quanto soggetto pubblico;

Considerato, altresì, che l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 comma 4 lett. b) della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera o lavoro di interesse pubblico;

Rilevato, infine, che l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto ove non sia portato a compimento l'iter di individuazione delle aree sciabili prima della presentazione da parte del proponente dell'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) in attuazione dell'art.19 della LR4/2009, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sarà dovuta ai sensi dello stesso articolo. Viceversa, qualora l'iter di individuazione delle aree sciabili sia completato prima della presentazione della citata autocertificazione, la compensazione non sarà dovuta ai sensi dell'art. 19, comma 7, lett. d) della LR4/2009.

Dato atto che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n° 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, inclusa l'autorizzazione prevista dalla L.r. n° 45/1989 in materia di vincolo per scopi idrogeologici, recandone l'indicazione esplicita.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Pragelato (C.F. 85003290013) all'attuazione del progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei verbali geologico e forestale redatti rispettivamente in data 05/12/2023 e in data 22/12/2023, conservati agli atti del Settore scrivente.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

## **DETERMINA**

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Pragelato (C.F. 85003290013), con sede legale in Pragelato (TO), Piazza Municipio n. 10, all'esecuzione del progetto di "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di Pragelato", localizzato nel Comune di Pragelato (TO), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici individuate al N.C.T. del Comune di Pragelato in numerose particelle dei fogli 47, 48, 68, 69 e 70, elencate nell'istanza di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 e rappresentate nell'elaborato planimetrico denominato "CPPB\_0\_D\_UB\_003\_2 Catasto" allegato all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti rispettivamente in data 05/12/2023 e in data 22/12/2023 dai funzionari incaricati e di seguito riportate.

Prescrizioni geologiche:

1. le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120;
2. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguendo i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
5. dal momento che un tratto della pista in progetto potrebbe risultare esposto in condizioni di innevamento eccezionali alla dinamica valanghiva (così come al potenziale distacco di lastroni di neve dalla superficie della zona di atterraggio dell'impianto di salto con gli sci) si rammenta che la gestione del rischio compete al gestore dell'impianto ed al Direttore di pista, in relazione agli obblighi ad essi attribuiti dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, che dovranno effettuare le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso al fine di individuare eventuali condizioni di rischio per la pubblica incolumità, adottando i necessari provvedimenti cautelari secondo procedure definite in uno specifico Piano di Gestione del Rischio Valanghe.

#### Prescrizioni forestali:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Geologico per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque; tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori necessari per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle, ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare, gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali rilevati in sito, e comunque non superiori ai limiti indicati dal progetto, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì durante i lavori è necessario prevedere un adeguato sistema di regimentazione provvisoria delle acque;
5. i depositi movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento, secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive. Il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa. Nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possano essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, gli stessi dovranno essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo potranno interessare alvei, fasce spondali di rii o colatori e impluvi;
6. durante gli scavi dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo laddove possibile a rimetterla in posto a lavori ultimati;
7. dovranno essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento previste dal progetto di recupero ambientale, fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;
8. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
9. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica;
10. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando in ogni caso l'impiego degli orizzonti limosi incontrati durante gli scavi;
11. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo, le aree di cantiere e quelle interessate dagli eventuali tracciati viari di servizio dovranno sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi, ciò al fine di impedire fenomeni di erosione superficiale nonché il movimento di terra verso valle;
12. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

#### La presente autorizzazione:

1. ha validità pari ad anni cinque. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente

- richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
  3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
  4. si intende rilasciata:
    - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
    - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
    - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e contenute nei verbali istruttori conservati agli atti del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore  
Cordero Silvia

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Codice DB1424

D.D. 20 marzo 2014, n. 673

**D.P.G.R. N. 8/R del 20.09.2011 recante: Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento all'impresa di utilizzazione boschiva Aceti Patrizia in comune di Armeno e Miasino (NO) per interventi di miglioramento forestale-conversione all'alto fusto.**

D.P.G.R. n° 8/R del 20.09.2011 recante: Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento all'Impresa di utilizzazione boschiva Aceti Patrizia in comune di Armeno e Miasino (NO) per interventi di miglioramento forestale-conversione all'alto fusto.

Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 . 57";

Vista la Legge regionale 10.02.2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);

Visto il D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R) ed in particolare l'art. 5 comma 4. (Autorizzazione con prescrizioni);

Visto D.P.G.R. 21 febbraio 2013, n. 2/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).".

Visto il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n.6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modificazioni del D.P.G.R. 28 novembre 2012 n. 10/R;

Vista l'istanza numero 19534/2014,(prot. N. 9178/DB1424 del 19/02/2014) a firma di Aceti Patrizia, per realizzare un taglio di miglioramento-conversione all'alto fusto su terreni di proprietà privata;

Vista la relazione allegata all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 2/R /2013, art. 6, c. 2;

Viste le integrazioni richieste con nota n. 9857/db1424 del 21/02/2014 pervenute il 14/03/2014 nostro protocollo n. 14655 del 18/03/2014;

Verificato che il tecnico abilitato Guido Locatelli è iscritto al Registro regionale dei martelli forestali con dicitura riportata dentro il simbolo "S dentro stella";

Considerato che, da un esame degli elaborati, l'intervento consiste in un taglio di miglioramento tramite diradamento selettivo e conversione all'alto fusto;

Considerato che la superficie complessiva di intervento è di Ha 13,9260;

Considerato che le superfici a progetto non ricadono nei siti della Rete Natura 2000 o in altre zone a protezione speciale e che non sono necessarie ulteriori valutazioni del progetto;

Visto il verbale di istruttoria redatto in data 18/03/2014 dal funzionario incaricato dott.sa Destefanis Marilena nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti:

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

#### *determina*

1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Forestale 8/R/2011 l'Impresa di utilizzazione boschiva Aceti Patrizia sede legale Via Cavour, 22 - Armeno (NO), alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nella relazione allegata all'istanza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a fine intervento nelle zone classificate a castagneto dovrà essere rilasciata una copertura minima non inferiore al 50% (art.56 comma 5 del Regolamento) mentre nelle restanti porzioni del lotto la percentuale di copertura minima residua non dovrà essere inferiore al 45 % (art.22 del Regolamento);
- la realizzazione della pista forestale e delle piazzole previste dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi della L.R. 45/89, del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 4/2009;
- gli interventi dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni progettuali fatto salvo quanto sopra prescritto;

2) di autorizzare i sopra citati interventi ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. nel Comune di Armeno (NO) Foglio n. 37 particelle da n. 134 a n. 138 ; Foglio n.37 particella n. 180, Comune di Miasino (NO) Foglio n. 6 particella n.2 con superficie complessiva di intervento di ha 13,9260.

Entro 60 gg dal termine dei lavori dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 5, comma 6, del Regolamento.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini